



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Gentile Impresa Associata,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 3 novembre 2020, che va a sostituire il DPCM 24 ottobre e che avrà validità dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Il provvedimento riporta disposizioni valide per tutto il territorio nazionale, alle quali si aggiungono restrizioni specifiche per singole regioni o territori: le regioni, infatti, o i singoli territori, sono collocati in diverse fasce di rischio, stabilite sulla base dei criteri indicati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni.

La collocazione di ogni singola Regione o territorio nelle diverse fasce verrà stabilita di volta in volta con ordinanza del Ministero della Salute, con monitoraggio settimanale.

Allo stato attuale si attende l'ordinanza con la quale il Ministero della Salute stabilirà una prima classificazione delle zone a maggior rischio, si riporta quindi la suddivisione indicata ieri in conferenza stampa dallo stesso Presidente del Consiglio.

Le norme con valenza nazionale

Sono le norme che riguardano la così detta "Area Gialla", nella quale ad oggi rientrano le regioni: **Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.**

Oltre alle prescrizioni già in vigore, fra le quali quelle relative a distanziamento e all'utilizzo delle mascherine, si segnalano i seguenti aspetti salienti del nuovo provvedimento:

- 1. dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- 2. è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;**
- 3. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui *bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma anche pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, take-away, ecc...*) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o**

- nelle adiacenze**; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4. **le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite**, sempre nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida per il settore, allegati al decreto e analoghi a quelli contenuti nel DPCM 24 ottobre 2020;
 5. **sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
 6. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente**;
 7. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; **è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza**;
 8. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
 9. a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

Si ricorda che tutte le attività consentite devono comunque e sempre svolgersi nel rispetto dei Protocolli di sicurezza anticontagio e delle Linee guida applicabili ai diversi settori.

Restrizioni aggiuntive per l'Area Arancione

Sono le norme che riguardano la così detta "Area Arancione", nella quale ad oggi rientrano le regioni: **Puglia e Sicilia**.

1. Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori classificati in zona arancione (salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute)

2. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
3. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
4. Il transito sui territori è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti
5. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma anche pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, take-away, ecc...), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restrizioni aggiuntive per l'Area Rossa

Sono le norme che riguardano la così detta "Area Rossa", nella quale ad oggi rientrano le regioni: **Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.**

1. Divieto di ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute, sia in entrata che in uscita nonchè **all'interno dei territori stessi**
2. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
3. Il transito sui territori è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti
4. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma anche pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, take-away, ecc), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
5. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
6. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, Tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
7. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Confartigianato Trieste terrà monitorata l'evoluzione normativa per tenervi sempre aggiornati.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)